

assistenza protesica al 1° gennaio 2025, precedentemente non iscritto all'ordine del giorno;

Tenuto conto che il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito di quanto ribadito dalle regioni e dell'ampio e approfondito dibattito al riguardo, ha espresso il concerto sullo schema di provvedimento in questione;

Vista la comunicazione del 29 marzo 2024, con la quale il Ministero della salute, tenuto conto degli esiti della seduta in pari data della conferenza stato-regioni straordinaria, ha successivamente trasmesso alla medesima conferenza il citato provvedimento, ai fini della prescritta diramazione;

Vista la nota prot. DAR n. 005439 del 29 marzo 2024, con la quale il Dipartimento degli affari regionali e le autonomie ha diramato lo schema di decreto recante il differimento dell'entrata in vigore delle tariffe di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica al 1° gennaio 2025;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta straordinaria del 29 marzo 2024 (Re. atti n. 50/CSR del 29 marzo 2024);

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023, recante definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, ai sensi dell'art. 8-sexies, commi 5 e 7 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992)

1. All'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 23 giugno 2023, come successivamente modificato dal decreto interministeriale 31 dicembre 2023, le parole «1° aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».

Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2024

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1141

24A02162

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 19 aprile 2024.

Modifiche al decreto dirigenziale del 9 luglio 2013 recante «Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto merci su strada».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000 n. 395 e successive modificazioni, per l'attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996, riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli, allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

Visto il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;


Visto il regolamento (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada;

Visto il decreto 25 novembre 2011 del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente «Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 novembre 2011, n. 277;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento del 9 luglio 2013, recante «Disposizioni di applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 168 del 19 luglio 2013 e sua successiva modifica (decreto



11 settembre 2015 n. 149 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Serie generale n. 223 del 25 settembre 2015);

Visto il documento ITF/IRU recante il Manuale ad uso dei funzionari e dei trasportatori che utilizzano il contingente multilaterale;

Considerata l'opportunità di favorire l'accesso alla titolarità delle autorizzazioni CEMT al maggior numero di imprese nel quadro del processo di valutazione dell'interesse degli operatori per le autorizzazioni multilaterali;

Tenuto conto che alcune imprese, assegnatarie di autorizzazioni multilaterali CEMT per mezzo del processo di graduatoria, sono risultate parzialmente rinunciatarie;

Dato atto che, conseguentemente, ne è discesa la disponibilità di n. 34 autorizzazioni multilaterali CEMT;

Sentito il parere delle associazioni di categoria dell'autotrasporto di merci maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto sarà possibile presentare domanda di assegnazione delle trentaquattro autorizzazioni multilaterali CEMT disponibili, valide per l'anno 2024.

Ciascuna impresa potrà presentare domanda per un massimo di tre autorizzazioni multilaterali CEMT, e comunque in numero non superiore ai veicoli idonei posseduti, come stabilito dall'art. 10, comma 2 del decreto del Capo Dipartimento del 9 luglio 2013.

Le domande dovranno essere presentate secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 del decreto del 9 luglio 2013, a mezzo pec all'indirizzo della Divisione 7, dg.ssa-div7@pec.mit.gov.it.

Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato al quindicesimo giorno solare successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.

Le autorizzazioni verranno assegnate con i medesimi criteri previsti per la redazione della graduatoria CEMT dal decreto del Capo Dipartimento del 9 luglio 2013 modificato con decreto dell'11 settembre 2015.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2024

Il direttore generale: DI SANTO

24A02138

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Climara».

Con la determina n. aRM - 55/2024 - 22 del 17 aprile 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Bayer S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoleucato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CLIMARA;

Confezione: 030183103;

Descrizione: «100 mcg cerotti transdermici» 12 cerotti transdermici in BOPET/Al/PET;

Confezione: 030183091;

Descrizione: «100 mcg cerotti transdermici» 4 cerotti transdermici in BOPET/Al/PET;

Confezione: 030183089;

Descrizione: «50 mcg cerotti transdermici» 12 cerotti transdermici in BOPET/Al/PET;

Confezione: 030183077;

Descrizione: «50 mcg cerotti transdermici» 4 cerotti transdermici in BOPET/Al/PET;

Confezione: 030183040;

Descrizione: «100» 12 cerotti transdermici;

Confezione: 030183038;

Descrizione: «100» 4 cerotti transdermici;

Confezione: 030183026;

Descrizione: «50» 12 cerotti transdermici ;

Confezione: 030183014

Descrizione: «50» 4 cerotti transdermici.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A02139

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Norvasc» e «Triatec».

Con determina aRM - 56/2024 - 3912 del 18 aprile 2024 è stata revocata, su rinuncia della Pricetag Spa, l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: NORVASC;

Confezione: 044428062;

Descrizione: «10 mg compresse» 14 compresse;

Paese di provenienza: Irlanda;

Medicinale: TRIATEC;

Confezione: 043315047;

Descrizione: «10 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/AL;

Paese di provenienza: Germania.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

24A02140

